

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4009

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CIMA, ZANELLA

Nuove disposizioni in materia di sperimentazione sugli animali

Presentata il 23 maggio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La sperimentazione sugli animali è una pratica ad oggi molto diffusa. Una percentuale elevatissima di esperimenti basati su animali non ha alcun fondamento scientifico ed ha come unico obiettivo quello di produrre inutili pubblicazioni riportanti dati e considerazioni scientifiche già noti e che nulla aggiungono alle conoscenze di cui disponiamo. La comunità scientifica non trova il coraggio di intraprendere la strada che ci porterà in un futuro, speriamo non troppo lontano, ad abbandonare questa pratica cruenta ed eticamente inaccettabile. Appare evidente che c'è bisogno di un periodo di tempo affinché venga metabolizzato il salto culturale che questa scelta comporta, ma è necessario comunque compiere alcuni passi nella direzione indicata dalla crescente sensibilità delle persone, dal buonsenso e dal rispetto per il

dolore e l'angoscia che anche gli animali provano quando sono sottoposti a sevizie e violenza.

In alcuni casi la vivisezione rappresenta un piccolo alibi per la diffusione di nuovi prodotti farmacologici o cosmetici, in altri rappresenta comunque un *business* a cui i beneficiari non vogliono rinunciare, come nel caso degli allevamenti di animali « da sperimentazione ». L'approvazione della presente proposta di legge non comporterebbe l'abolizione della vivisezione, come pure sarebbe auspicabile, ma migliorerebbe sensibilmente il decreto legislativo n. 116 del 1992, che recepisce la direttiva europea in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali, apportando alcune importanti correzioni per aumentare il più possibile la tutela degli animali nella sperimentazione. Si propone altresì di proibire l'uso, a fini sperimentali,

degli animali che vengono considerati più vicini a noi, come i cani e i gatti, ma anche i cavalli e le scimmie, e dei quali larga parte dell'opinione pubblica considera disumano l'impiego in esperimenti a scopo scientifico o, peggio, didattico o per i *test* cosmetici.

Si tratta quindi di compiere un ulteriore passo verso il nobile obiettivo di abolire una pratica che prevede che il progresso scientifico debba passare attraverso l'inflizione di terribili sofferenze ad esseri viventi e senzienti come lo sono gli esseri umani.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma 2, le parole: « ; per quanto riguarda primati non umani, cani e gatti è necessaria anche l'autorizzazione prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera b) » sono soppresse;

2) il comma 4 è abrogato;

3) al comma 5, le parole: « da lire 5 milioni a lire 60 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « da 5.000 euro a 60.000 euro »;

b) all'articolo 4:

1) al comma 8, le parole: « da lire 10 milioni a lire 100 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « da 10.000 euro a 100.000 euro »;

2) al comma 10, le parole: « da lire 5 milioni a lire 40 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « da 5.000 euro a 40.000 euro »;

c) all'articolo 6:

1) al comma 1, la parola: « inutili » è soppressa;

2) al comma 2, le parole: « Sempreché sia compatibile con le finalità dell'esperimento » sono soppresse;

d) gli articoli 8 e 9 sono abrogati;

e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — 1. È proibita qualunque forma di sperimentazione su cani, gatti, cavalli e primati non umani ».

f) all'articolo 14:

1) al comma 1, le parole: « da lire 5 milioni a 30 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « da 5.000 euro a 30.000 euro » e le parole: « fino a 150 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « fino a 150.000 euro »;

2) al comma 3, le parole: « da lire 5 milioni a 20 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « da 5.000 euro a 20.000 euro »;

3) al comma 4, le parole: « da lire 1 milione a 6 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « da 1.000 euro a 6.000 euro »;

g) all'allegato I, le parole: « Primati non umani », « Cane » e « Gatto » sono soppresse.

ART. 2.

1. All'articolo 1 della legge 12 giugno 1931, n. 924, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Sono in ogni caso proibiti gli esperimenti su animali a scopo didattico ».

